**SPERIMENTAZIONE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Schema di accordo per l’alternanza scuola lavoro tra impresa e istituzione formativa**

Accordo tra

*[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

e

*[Generalità dell’impresa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

Per la definizione degli obiettivi, delle azioni, delle modalità organizzative e delle modalità di verifica e controllo dell’apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza in azienda in modalità di alternanza scuola lavoro.

Le Parti convengono quanto segue:

**Art. 1** *Oggetto*

Il presente accordo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e dell’impresa per la realizzazione del periodo di esperienza pratica in azienda, effettuato in modalità di alternanza scuola lavoro durante il:

* Secondo anno di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale;
* Terzo anno di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale;
* Percorso di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale.

**Art. 2** *Durata del percorso in alternanza scuola lavoro*

1. Il percorso in alternanza scuola lavoro si realizza attraverso l’esperienza pratica in azienda di durata non inferiore a:
* 400 ore durante il secondo anno di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale;
* 500 ore durante il terzo anno di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale;
* 500 ore durante i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale.
1. La determinazione della formazione in azienda e della formazione nel CFP sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale:

**Art. 3** *Piano formativo individuale*

1. L’esperienza pratica in azienda con le modalità dell’alternanza scuola lavoro è definita attraverso il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa secondo il modello di cui all'allegato 1A, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione in azienda e contiene, altresì, i seguenti elementi:
2. i dati relativi allo studente, all’impresa, al tutor formativo e al tutor aziendale;
3. l’orario di permanenza in azienda;
4. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione in azienda e della formazione nel CFP, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
5. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

**Art. 4** *Responsabilità dell'istituzione formativa e dell’impresa*

1. La regolamentazione dell’attività dello studente durante la permanenza in azienda e la responsabilità dell’impresa è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso l’azienda secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura dell’impresa, in conformità alla normativa vigente, fornire agli studenti in alternanza e, in caso di studenti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione nel CFP si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e l’impresa provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale in analogia a quanto stabilito per l’apprendistato duale dall'art. 7 del D.M. 12/10/2015.

4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione in azienda e di formazione nel CFP possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

**Art. 5** *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In analogia a quanto definito dall'art. 8 del DM 12/10/2016, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con l’impresa , definisce nel piano formativo individuale:

* 1. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione in azienda e della formazione nel CFP;
	2. i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli studenti e, ove previsto, dei comportamenti;
	3. le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi dell’impresa, per la parte di formazione presso l’azienda, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, ne dà evidenza nel dossier individuale dello studente e ne comunica i risultati allo studente e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, lo studente, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione in azienda che della formazione nel CFP di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione in azienda che di formazione nel CFP di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema duale si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. *3, comma 6*, del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:

* 1. gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del *decreto legislativo n. 13 del 2013*;
	2. i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. *2, comma 1, lettera i)*, del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

**Art. 6** *Monitoraggio*

L'istituzione formativa realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

**Art. 7** *Decorrenza e durata*

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa

Firma del legale rappresentante dell’impresa

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del legale rappresentante dell’impresa.